



COMUNE DI BISSONE

Cantone Ticino - Confederazione Svizzera

Tel. 091 649 72 80 - Fax 091 649 61 36

e-mail: bissone@swissonline.ch

www.bissone.ch

REGOLAMENTO PER L'ORMEGGIO DI NATANTI NEL PORTO E SULLA RIVA DELLA PIAZZA F. BORROMINI

Art. 1. Applicazione

Il presente regolamento si applica agli attracchi siti sulla riva della Piazza F. Borromini e nel Porto comunale.

Art. 2. Attribuzione e priorità

I posti d'attracco sono attribuiti dal Municipio ai detentori di natanti che ne fanno richiesta, secondo il seguente ordine di priorità:

- detentori domiciliati nel Comune;
- altri

Art. 3. Ormeggi

Le imbarcazioni dovranno approdare ed ormeggiare al posto loro assegnato.

Il Municipio si riserva il diritto di variare in ogni momento il posto d'ormeggio, dandone comunicazione al detentore del natante.

Ad esclusione dei posti assegnati fra i pali del Porto le imbarcazioni devono essere tirate in secca.

Art. 4. Responsabilità

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa può arrecare all'interno del Porto sia ai manufatti, sia agli altri natanti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni alle imbarcazioni.

Art. 5. Revoca

Previa diffida il Municipio potrà revocare la concessione:

- se il natante non è immatricolato;
- se il concessionario è arretrato di oltre 90 giorni dalla data di scadenza della relativa tassa;
- se il concessionario non coincide con il vero titolare del natante.

Art. 6. Rimozione forzata

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, affondate e abbandonate saranno rimosse previa diffida dal Municipio a spese del beneficiario della concessione.

Art. 7. Ordine e decoro

Il concessionario è tenuto a mantenere decorosamente pulito il posto barca assegnatogli e le immediate vicinanze.

Sono vietati lavori di manutenzione e di riparazione ai natanti che possono causare inquinamento o rumori eccessivi; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti, eseguire cambi d'olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causano perdite d'olio e di carburante sono da riparare senza indugio.

È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago.

I WC chimici chiusi devono essere scaricati nel water del gabinetto pubblico più vicino.

Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore.

Art. 8. Divieto di trasferimento

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita con la vendita a terzi del natante.

Art. 9. Sostituzione del natante

Il proprietario del natante è tenuto a notificare al Municipio entro 30 giorni, l'eventuale sostituzione dello stesso, producendo copia della relativa licenza di navigazione.

Le imbarcazioni devono essere provviste della targa di immatricolazione, che deve essere sempre ben visibile in modo da consentire in ogni movimento l'identificazione del proprietario.

Art. 10. Tavole da surf

Le tavole da surf dovranno essere depositate negli appositi castelli ubicati sulla rivetta Sotto Pusterla.

I proprietari delle tavole sono tenuti ad ossequiare i disposti dell'art. 7 in merito all'ordine ed alla pulizia.

La messa in acqua di tali natanti deve avvenire tramite l'utilizzo dell'apposito pontile.

Art. 11. Tariffario

La concessione è annuale e scade al 31 dicembre, e la relativa tassa, è pagabile in una sola rata entro 30 giorni dalla emissione della fattura.

Essa è da ritenersi rinnovata per un ulteriore anno, in assenza di disdetta con un preavviso di 60 giorni.

Con la mancata riconferma della concessione il Municipio non dovrà versare nessun risarcimento di qualsiasi genere anche se la durata della locazione è stata di un solo anno.

Le tasse di concessione sono stabilite come segue:

Porto comunale e spiaggetta davanti al mapp. no. 297¹

Motoscafi oltre 60 Kw	Fr. 6'000.--
Motoscafi fino a 60 Kw	Fr. 4'000.--
Barche a remi e a vela con e senza motore ausiliario	Fr. 1'200.--

Riva Piazza F. Borromini

Motoscafi con motore fuoribordo max. 60 Kw	Fr. 2'000.--
Barche a remi e a vela con e senza motore ausiliario	Fr. 1'000.--

Per i domiciliati nel Comune è concessa una riduzione del 50% sulle tariffe.

Il Municipio ha la facoltà di adeguare periodicamente le tasse all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, senza dover per questo disdire la concessione.

La tassa non sarà restituita per nessun motivo.

Art. 12. Sorveglianza

Il Municipio vigila sull'osservanza di questo Regolamento; le sue disposizioni sono da rispettare.

Art. 13. Sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio dà luogo ad un ammonimento scritto. In caso di recidiva o di gravi infrazioni il Municipio può disdire con effetto immediato il contratto di locazione.

Restano riservati gli art. 145 e seg. LOC.

Art. 14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto 1° gennaio 1998 ed abroga il Regolamento del 6 dicembre 1977 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

¹ Modifica approvata dal Consiglio Comunale il 9.1.2006 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 3.8.2006.

Approvato dal Municipio di Bissone nella seduta del 14 luglio 1997.

Approvato dal Consiglio comunale di Bissone nella seduta dell'8 settembre 1997.

Approvato dalla Div. degli Interni, per delega di competenza del Lodevole Consiglio di Stato il 26 maggio 1998.

Art. 15 Disposizioni finali²

Restano in ogni caso riservate le disposizioni federali e cantonali in materia di demanio pubblico e di pianificazione delle rive lacuali.

In particolare, per motivi di interesse pubblico l'attribuzione di posti d'attracco può essere modificata o revocata in ogni momento e con un preavviso di tre mesi.

² Modifica d'ufficio della Sezione Enti Locali del 03.08.2006